

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2389)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 10 dicembre 1975 (V. Stampato n. 700)*

d'iniziativa dei deputati ANTONIOZZI e MANTELLA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 dicembre 1975*

Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161,
concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad
imposta di fabbricazione

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il punto 6) della lettera *H* della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, punto aggiunto con l'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è sostituito dal seguente:

« 6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione e nella lavorazione della gomma

naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonchè per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5), e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.

Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati ».